

## **Schema di**

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI - FUNZIONE DI **DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI AI SENSI DEL DPCM DEL 14 GIUGNO 2007 tra i Comuni di -----.**

## **CONVENZIONE**

ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267

## **PREMESSO**

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ha costituito un importante tassello nel mosaico delle riforme in atto nella Pubblica Amministrazione;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modifiche, prevede all'art.66, tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

## **visto:**

- l'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali;
- il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14,

concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

- **il D.P.C.M. del 14/06/2007 recante "Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";**

**Considerato che:**

- l'esercizio di funzioni associate tra Comuni rappresenta un importante strumento nelle mani dei singoli enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento dei costi derivante dalle conseguenti economie di scala;

- la gestione diretta delle funzioni catastali consente ai Comuni di:

- migliorare l'integrazione dei processi tecnico-amministrativi catastali e comunali;
- migliorare la conoscenza dei beni immobiliari e quindi ottimizzare i processi impositivi sugli stessi;
- favorire il processo di allineamento fra informazioni catastali e comunali;
- rendere disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto fornito fisicamente nell'ambito del proprio Comune e non esclusivamente nella provincia di riferimento.

- lo schema di modello organizzativo che potrà essere adottato quale possibile approccio per l'organizzazione del Polo catastale è così riassunto:

1. un "Front Office" presso il quale viene svolta l'attività di sportello e di interfaccia con l'utente per rilascio e certificazione visure, accettazione documenti tecnici di. aggiornamento, ecc.
2. un "Back Office" per le attività di gestione degli atti e di aggiornamento della banca dati cartacea ed informatica del Catasto Terreni e del Catasto Urbano;
3. un "archivio" per la gestione dei documenti cartacei conservati presso il Polo.
- 4.

- il costituendo Polo Catastale:

1. rientra nei limiti territoriali per l'esercizio delle funzioni catastali di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa

sottoscritto dall' Agenzia del Territorio e dall' ANCI in data  
**4 giugno 2007;**

2. ha diritto alle risorse assegnate alla Forma associativa per l'esercizio diretto delle funzioni catastali, in base alle disposizioni di cui all' art. 11 DPCM **del 14/06/2007**, nel quale sono anche previste le modalità di corresponsione finanziaria e le previsioni di assegnazione del personale.

3.

- tale intervento può garantire:
  - ~ un controllo sul territorio anche agendo in termini di equità nella distribuzione del carico fiscale gravante sulle abitazioni;
  - ~ una integrazione fra uffici comunali interessati.

**Considerato inoltre che:**

- nell'ambito delle forme previste dal D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si intende confermare in regime di convenzione fra gli enti interessati lo svolgimento delle funzioni e dei servizi catastali;
- i Comuni aderenti provvederanno ad approvare nei propri Consigli Comunali apposita bozza di Convenzione, nonché a stanziare la quota di partecipazione per le spese necessarie per sopportare le attività del Polo Catastale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
tra gli Enti Locali sopraccitati

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

1. I Comuni di Maracalagonis, Burcei, Settimo SP, Villasimius, Sinnai, e \_\_\_\_\_ si costituiscono in associazione per la gestione coordinata di funzioni e servizi pubblici, ai sensi dell' art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, in particolare:

- a) **DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI AI SENSI DEL DPCM DEL 14 GIUGNO 2007;**

Art.3

Finalità e funzioni

1. La Convenzione ha per finalità la gestione coordinata di funzioni e servizi pubblici per l'intero ambito territoriale.

2. L' 'Associazione si costituisce per lo svolgimento in forma associata delle seguenti funzioni:

A. **FUNZIONE DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI AI SENSI DEL DPCM DEL 14 GIUGNO 2007 tra i Comuni di -**  
-----

Art.4

Durata e Sede

1. La Convenzione ha la durata di anni \_\_\_\_ decorrenti dalla stipulazione.

2. La sede dell'associazione dei comuni è individuata secondo quanto stabilito nel protocollo di intesa tra i Sindaci.

Art.5

Aspetti patrimoniali ed economico-finanziari-decisionali

Un apposito regolamento disciplinerà le modalità di gestione dell'associazione indicando la quota di rappresentanza e le modalità di elezione e funzionamento degli organi.

Art.6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione intercomunale la Conferenza dei Sindaci e il Presidente.

Art. 7

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni componenti.

2. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. eleggere il Presidente dell'associazione dei comuni;
- b. controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;

- c. esaminare, con riferimento ai servizi/funzioni proprie o conferite, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività e le politiche dei singoli enti;
  - d. approvare i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata proposti dall'organismo tecnico, nonché il prospetto economico-finanziario relativo alle attività proprie dell'associazione con i relativi piani di riparto degli oneri. Tali prospetti vengono elaborati raccordandosi con i singoli comuni interessati nella fase di elaborazione delle previsioni di bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione.
  - e. decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati e dell'organismo tecnico;
  - f. approvare il documento finanziario riepilogativo preventivo e consuntivo;
4. La Conferenza dei Sindaci gestisce un fondo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Associazione. Tale fondo viene gestito dal Comune sede dell'Associazione ed utilizzato dietro espressa indicazione della Conferenza dei Sindaci. L'entità stessa del fondo viene stabilita di anno in anno dalla conferenza dei Sindaci.
5. La prima riunione è convocata dal sindaco del Comune sede della Associazione.

#### Art. 8

##### Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione intercomunale viene eletto dalla Conferenza dei Sindaci
2. Il Presidente dura in carica due anni, trascorsi i quali viene eletto, con il criterio della rotazione, un nuovo Presidente. In caso di decadenza del Sindaco-Presidente si procederà alla nuova nomina con rispetto sempre del principio di rotazione. La

conferenza dei sindaci può decidere la proroga del Presidente in carica per un tempo definito non superiore ad un anno.

3. Il Presidente rappresenta l'associazione, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci.

Art. 9

Organo tecnico

1. Il coordinamento operativo dell'associazione, ai fini della gestione del servizio o funzione in forma associata, è affidato ad un organo tecnico costituito dai dirigenti del servizio, uno per ogni Ente, coordinati dal dirigente del Comune che esprime il Presidente dell'associazione, con i seguenti compiti:

- a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le direttive impartite dal Presidente dell'Associazione;
- b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici dei comuni associati per la predisposizione e l'analisi preliminare degli studi di fattibilità delle gestioni associate di servizi/funzioni;
- c) adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interdipendenza tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
- d) elabora un documento finanziario, sia preventivo che consuntivo, riepilogativo dei prospetti economico-finanziari di ciascun servizio gestito in forma associata, e del prospetto relativo all'Associazione per lo svolgimento delle attività proprie e lo trasmette alla Conferenza dei Sindaci.

Art.10

Struttura di supporto

1. Per l'esercizio delle attività di competenza dell'associazione possono essere costituiti uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali la conferenza dei sindaci può affidare, l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti, ovvero delegare funzioni in favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, di seguito denominato Comune capofila.

2. L'Associazione dei comuni, per lo svolgimento di attività specifiche può fare ricorso a incarichi esterni, salvo riparto delle spese sostenute tra tutti i comuni, fermo restando che i criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo sono la funzionalità e l'economicità di gestione.

3. In ogni caso, il rapporto organico rimane in essere con l'ente di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato con il comune capofila.

4. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune di appartenenza; il rapporto funzionale è disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.

#### Art.11

##### Informazione e consultazione

1. Le deliberazioni della Conferenza dei sindaci sono trasmesse agli Enti partecipanti per la pubblicazione all'albo pretorio.

2. La conferenza dei sindaci agisce sulla base degli indirizzi degli enti convenzionati.

#### Art12

##### Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti in materia oggetto della convenzione.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai rispettivi consigli comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.